REGOLAMENTO (CEE) N. 3708/89 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/81 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande spiritose nonché i criteri di fissazione del loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4 bis e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede che, nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di fabbricazione di talune bevande spiritose ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione possano essere adattati a tale situazione particolare ; che si è rivelato necessario prevedere tale adattamento per le bevande spiritose che risultano da una mescolanza di varie componenti e che richiedono un invecchiamento prolungato, ragion per cui è impossibile controllare l'identità dei cereali incorporati nel prodotto finito esportato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande spiritose, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), elenca all'articolo 2 le bevande spiritose la cui produzione soddisfa i suddetti criteri ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (4), fissa norme comunitarie per la fabbricazione e la commercializzazione delle bevande spiritose disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1188/81 ; che occorre allora adeguare conseguentemente quest'ultimo regolamento con una formulazione appropriata dell'articolo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1188/81 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

Possono beneficiare delle restituzioni previste dall'articolo 1 i cereali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande spiritose di cui ai codici NC 2208 30 91 e 2208 30 99 e che rispondono alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (*).

(*) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1989.

Esso è applicabile ai cereali messi sotto controllo come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1188/81 e utilizzati per la produzione del whisky/whiskey esportato a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DELEBARRE

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.